

Giurisprudenza

## Stop al rimborso se la cessione del credito Iva è post-fallimento

14 Dicembre 2020

La normativa non ammette nessuna ipotesi di “ultrattività” del mandato del curatore a meno che il prolungamento dei poteri non sia stato legittimato dall’autorizzazione del giudice delegato

immagine generica illustrativa

La chiusura della procedura concorsuale comporta la decadenza degli organi fallimentari e la cessazione degli effetti del procedimento sul patrimonio del debitore, quindi, la cessione del credito Iva stipulato dal curatore a fallimento terminato è giuridicamente inesistente. Corretto il comportamento dell’ufficio che ha respinto la richiesta di rimborso. È quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22884 del 21 ottobre 2020.

La controversia nasce dal diniego dell’Agenzia delle entrate alla richiesta di rimborso inoltrata da una spa cessionaria del credito Iva del fallimento di un imprenditore. L’istanza era stata respinta dall’ufficio finanziario perché la procedura concorsuale era terminata prima della stipula dell’atto di cessione e, quindi, quando il curatore fallimentare non era più legittimato a concludere il contratto. La contribuente impugnava il provvedimento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Caserta che accoglieva il ricorso. La parte privata aveva la meglio anche in secondo grado. La Ctr, infatti, rigettava l’appello delle Entrate sostenendo che il credito Iva, emerso tutto in sede di fallimento, è divenuto certo, liquido ed esigibile solo dopo la presentazione della dichiarazione Iva annuale e, di conseguenza, poteva essere ceduto soltanto da quel momento. Inoltre, secondo il Tribunale regionale, in caso di cessione del credito post-fallimento si configura una “ultrattività” del mandato del curatore legittimata dall’autorizzazione del giudice delegato.

L’Agenzia delle entrate è di parere diverso e contesta la sentenza con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo.

L'ufficio finanziario lamenta la violazione degli articoli 30 del Dpr n. 633/1972 (decreto "Iva) e 120 del Regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare). In particolare, evidenzia l'Agenzia, il rimborso del credito è connesso alla cessazione dell'attività dell'impresa e l'istanza per il recupero dell'Iva deve essere presentata, come precisato nella circolare n. 3/1992 del ministero delle Finanze, dal curatore fallimentare, dopo la dichiarazione di cessazione dell'attività e successivamente alla dichiarazione finale ma prima della chiusura del fallimento, termine, quest'ultimo, non osservato nella vicenda in esame.

Le indicazioni sono chiare e la legge non ammette deroghe al principio generale definito dal richiamato articolo 120: con la chiusura del fallimento gli organi investiti per gestire la procedura decadono e non hanno più poteri sul patrimonio del fallito. Così è anche per il curatore che, sottolinea l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, da quel momento esce di scena e perde ogni legittimazione ad amministrare i beni dell'imprenditore. Nessuna eccezione, quindi, ai fini della cessione del credito Iva a terzi come sostenuto dal contribuente.

Neppure, precisa l'ufficio del Fisco, sono stati rinvenuti l'atto preliminare che il curatore cedente avrebbe prospettato a procedura aperta al giudice delegato né l'autorizzazione di quest'ultimo al rinvio del perfezionamento dell'operazione a post-fallimento.

Le argomentazioni e le prove dell'amministrazione finanziaria convincono i giudici di legittimità che accolgono il ricorso dell'Agenzia.

Con la chiusura dell'*iter* concorsuale, conferma la Corte di cassazione, decadono dal loro ruolo anche gli organi incaricati della gestione del procedimento e si estinguono gli effetti della procedura sul patrimonio del debitore. Di conseguenza, precisano i giudici *"qualunque provvedimento emesso dagli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento è giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere (Cass. Sez. II, 14 dicembre 2015, n. 25135; Cass., Sez. I, 6 ottobre 2005, n. 19443)"*.

Non è ammissibile, quindi, sentenza la Corte, una *"ultrattività"* *"salvo che non si versi in ipotesi di adempimento post-fallimentare di obbligazioni negoziali assunte in corso di procedura, quali quelle derivanti dalla stipula di un contratto preliminare autorizzato dal G.D. (Cass., Sez.V, 4 aprile 2019, n. 9444)"*, ipotesi non riscontrabile, come già detto, nel caso in commento dall'esame della documentazione disponibile presentata dalla cessionaria del credito Iva.

La sentenza, dunque, va cassata con rinvio alla Ctr, perché non è stata fornita alcuna prova della stipula di un contratto preliminare di cessione del credito autorizzato dal giudice delegato, da porre in esecuzione dopo la dichiarazione del curatore di cessazione dell'attività.

di

**Anna Maria Badiali**

fallimento